

Allegato A24

Relazione su Vincoli
Territoriali, Urbanistici ed
Ambientali

Con la LR n. 40 del 1984, "Nuove Norme per l'Istituzione di Parchi e Riserve Naturali Regionali", la Regione Veneto si è dotata di uno strumento legislativo relativo all'istituzione ed alla regolamentazione di parchi e riserve naturali. La promozione e la valorizzazione di tali aree è parte integrante degli obiettivi fissati dalla Regione, che assolve le proprie funzioni di tutela dell'ambiente, al fine di assicurare la conservazione della naturalità nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per la collettività locali.

La LR n. 11 del 23 aprile 2004, "Norme per il Governo del Territorio", detta invece le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale, al fine di migliorare la qualità della vita.

Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale del Comune, della Provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza. In particolare, ciascun piano, indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti, nonché i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

A livello regionale la pianificazione si articola attraverso un Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che stabilisce gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale e le strategie ed azioni volte alla loro realizzazione.

A livello provinciale il processo di pianificazione è realizzato attraverso un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. In particolare individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciali, nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio.

A livello comunale ed intercomunale, la pianificazione si attua attraverso i seguenti strumenti:

- *Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT)*, che fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili;
- *Piano degli Interventi comunale (PI)*, che si rapportano con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo dei PUA;
- *Piani Urbanistici Attuativi (PUA)*, che definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento;
- *Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)*, risultante lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi.

Altro elemento di rilievo è costituito “*dall'Accordo Quadro sulla Chimica a Porto Marghera*”, siglato il 21 ottobre 1998 e approvato con *DPCM del 12 febbraio 1999*, che si è prefissato di costituire e mantenere nel tempo le condizioni ottimali di coesistenza tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo produttivo nel settore chimico.

2.1 QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Al fine di inquadrare le problematiche generali di carattere territoriale si fa riferimento a quanto esposto nei diversi strumenti pianificatori, a cominciare dal livello regionale sino ad arrivare al carattere locale.

2.1.1 Pianificazione di Livello Regionale

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è lo strumento urbanistico principale di governo della regione Veneto, ed è stato approvato con DCR n. 250 del 13 dicembre 1991.

Il PTRC articola le proposte che riguardano il “fattore ambiente” in quattro grandi sottoinsiemi:

- Il *sistema dell’ambiente* che costituisce, con il complesso delle prescrizioni e dei vincoli da uso derivati, il quadro delle aree di più rigida tutela del territorio regionale, in cui sono compresi le aree ed i beni sottoposti a diversi gradi di protezione e i relativi provvedimenti di incentivazione e sviluppo, accanto a quelli per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;
- Il *sistema insediativo*, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed i servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standard urbanistici;
- Il *sistema produttivo*, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e /o necessarie rilocalizzazioni; sono inoltre trattati i problemi dei settori terziario e turistico con linee ed indirizzi per il loro sviluppo o migliore organizzazione;
- Il *sistema delle relazioni* nel quale trovano coerenza i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate direttive per il riordino delle reti.

Il PTRC provvede inoltre all’identificazione di *Piani d’Area* che sviluppano le suddette tematiche ed approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all’organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con le risorse ambientali.

In particolare, il PTRC stabilisce l’istituzione di uno specifico Piano d’Area per la Laguna di Venezia (PALAV), ai sensi dell’*articolo 3 della Legge Regionale n. 61 del 1985*.

Il PTRC ed il PALAV rappresentano degli strumenti urbanistici sovraordinati ai quali le province ed i comuni devono fare riferimento nella redazione dei propri strumenti di pianificazione e gestione del territorio.

2.1.1.1 *La Valenza Paesistica del PTRC*

La Legge 431/85 ripropone il tema della progettazione del paesaggio facendo riferimento ai piani paesistici *ex legge 1497*, ma proponendo anche, in alternativa, un nuovo strumento, il “*Piano Urbanistico Territoriale con Particolare Attenzione ai Valori Paesistici*”.

La regione Veneto ha optato per la costruzione del secondo strumento urbanistico, attribuendo pertanto valenza paesistica al PTRC, in quanto:

- Individua il sistema delle risorse naturalistiche ambientali;
- Formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente prevalenti o che dovranno essere specificati in sede di pianificazione successiva (Piani d’Area, PTP, Piani di Settore) o subordinata (PRG);
- Stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteri ambientali e paesistici di interesse regionale, debbano essere pianificati contestualmente alla prima fase di applicazione del PTRC a livello di Piano d’Area ed indica gli ambiti che saranno pianificati in una successiva fase con i piani di settore;
- Regola quelle iniziative di pianificazione paesistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle province e dai comuni o loro consorzi mediante opportune forme di coordinamento.

Il P.T.R.C. si configura, in definitiva, come lo strumento in grado di condurre ad unità le diverse aree sottoposte a tutela specifica, introducendo quel sistema di destinazioni d’uso, prescrizioni, vincoli e direttive analogo, per procedure e metodi, a quello da utilizzarsi per tutte le altre parti del territorio regionale.

Dall’analisi dei “*Sistemi Funzionali Regionali*”, relativi agli aspetti insediativi, produttivi e relazionali, non sono emerse specifiche prescrizioni connesse all’opera oggetto del presente studio.

Il complesso delle Norme che disciplinano il “*Sistema Ambientale*” regionale presenta invece alcuni elementi relativi all’area della Laguna di Venezia, la cui individuazione è importante ai fini dell’inquadramento ambientale dell’area in oggetto di studio.

Relativamente a tale area, classificata come “*Area di tutela paesaggistica*” e “*Ambito per l’istituzione di Parchi e Riserve Naturali*”, il Piano demanda agli strumenti di pianificazione provinciali, comunali e soprattutto al Piano d’Area il recepimento e l’attuazione delle indicazioni da esso previste e il dettaglio,

attraverso l'elaborazione di cartografia a scala minore, dei vari elementi ambientali e culturali in esso presenti.

Per un'analisi più dettagliata degli elementi compresi nell'area di studio si rimanda pertanto ai paragrafi relativi alla Pianificazione Provinciale, Comunale e d'Area.

Dall'analisi della cartografia relativa alla *"Difesa del Suolo e degli Insedimenti"* e al *"Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale"* allegate al PTCR emerge che l'area oggetto di studio non è soggetta a vincolo idrogeologico, a vincolo archeologico e non presenta corsi d'acqua vincolati ai sensi della *ex Legge 431/85* (aggiornata dal *D. Lgs. 42/2004*). L'area di studio comprende invece una fascia di territorio soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della *ex Legge 1497/39* aggiornata dal (*D. Lgs. 42/2004*).

In coerenza con le indicazioni previste dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, l'area della Laguna di Venezia è definita dal PTCR come area ad *"Elevata Vulnerabilità Ambientale"*.

Per tale area, il PTCR vieta l'insediamento di attività industriali che possano produrre scarichi idrici non collegati alla rete fognaria pubblica o di cui non è prevista la possibilità di un idoneo sistema di trattamento o di cui non è previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

2.1.1.2 Piano d'Area per la Laguna di Venezia

Il Piano d'Area della Laguna di Venezia (PALAV) è stato approvato con *DGR n. 70 del 9 novembre 1995*.

Il Piano è esteso a 16 Comuni: Campana Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea e Venezia.

Gli obiettivi per la tutela paesaggistica promossi dal PALAV sono dare contenuto articolato ai vincoli della *legge 431/85* e *1497/39* (oggi *D. Lgs. 42/04*), salvaguardare i sistemi naturali ed il complesso di beni legati all'acqua ed interesse storico ambientale ad essi collegati (boschi, ville, cave senili, ecc.), consentire, dove possibile, la creazioni di percorsi pedonali e ciclabili di collegamento, valorizzazione delle aree produttive agricole.

Per quanto concerne i beni di interesse storico – culturale, il PALAV pone l'attenzione su due diversi versanti. Il primo riguarda l'esigenza di approfondimento di temi riguardanti i centri storici minori o categorie di beni che richiedono una attenta tutela e valorizzazione. Il secondo riguarda invece quelle categorie di documenti edilizi e manufatti, testimonianza di particolari aspetti del rapporto tra l'uomo e l'ambiente in cui vive.

Il Piano, sulla base di una ricostruzione operata soprattutto sulla documentazione reperibile presso la Soprintendenza e l'istituto regionale per le ville venete, ha provveduto a compilare appositi elenchi che riportano, per ogni comune, la denominazione dei complessi di ville, giardini e parchi sottoposti a salvaguardia del Piano d'Area e, nel contempo, assegna alla stessa regione, alle province ed ai comuni, il compito di provvedere alle eventuali integrazioni dell'elenco, sulla base di apposite ricerche.

Per quanto concerne i sistemi di aree di interesse paesaggistico la *Legge 431/85* sottopone a vincolo fasce di territorio poste ai bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide, quale appunto la laguna di Venezia. Si può ritenere che questa scelta sia riconducibile al fatto che in detti sistemi di aree sussistono condizioni tali da favorire in un territorio, pressoché totalmente antropizzato, la permanenza di elementi di diversificazione ambientale più legati al ciclo naturale.

2.1.2 *Pianificazione di Livello Provinciale*

Il Piano Territoriale della Provincia di Venezia, adottato in data 17 febbraio 1999, indirizza i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo dell'economia provinciale, in coerenza con gli atti della programmazione nazionale e regionale.

Il PTP si configura come insieme di azioni volto a promuovere:

- una rete provinciale di spazi aperti con diversi gradi di tutela ambientale, a seconda delle valenze individuate;
- un sistema urbano policentrico equilibrato che eviti sia l'eccessiva concentrazione che l'emarginazione delle zone periferiche;
- una rete di infrastrutture efficienti ed ecocompatibili che rafforzi la coesione dello spazio provinciale e le relazioni di questo con l'esterno.

I contenuti del PTP, in coerenza con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento di cui recepisce prescrizioni e vincoli, sono raggruppati nei seguenti sistemi:

- Sistema Ambientale;
- Sistema Insediativo;
- Sistema Relazionale.

Il PTP assume valenza paesistica ed altresì ha effetti di piano di tutela nel settore della protezione della natura, della tutela dell'ambiente delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali.

Con la *Delibera di GP n. 2005/229 del 9 agosto 2005* la provincia di Venezia si è dotata di un Documento Preliminare che avvia la formazione del nuovo PTP, contenente gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni

degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

Il PTP delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Con riferimento alla *Figura 2.1.2a*, il PTP classifica la zona di *Centrale* come "Zona di trasformazione compatibile", per la quale vengono favoriti i processi di recupero, la riutilizzazione e la riconversione delle aree produttive dimesse.

Figura 2.1.2a **Stralcio della Carta "Assetto Territoriale"**



La Provincia, con apposito atto regolamentare in accordo con il Comune ove è individuata la riserva, stabilisce le misure ambientali di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino dell'habitat attraverso la realizzazione di un anello circumlagunare. Questo rappresenta un perimetro entro il quale ogni progetto dovrà tener conto della necessaria gestione unitaria della laguna e coordinarsi con i progetti e le azioni limitrofe

Per l'area di Porto Marghera, le indicazioni e gli obiettivi di maggior dettaglio sono riportati all'interno dell'Accordo di Programma sulla Chimica sottoscritto il 21 ottobre 1998.

L'area industriale di Porto Marghera è definita inoltre dal Piano come "Area produttiva Strategica". Per i caratteri che quest'area va assumendo in progressiva integrazione con il corridoio Adriatico e per i sistemi produttivi in esso presenti, il Piano ne ipotizza un potenziamento, nel quale andranno garantiti i seguenti fattori: accessibilità da mare e da terra, qualità e sicurezza ambientale, intermodalità e innovazione.

La riqualificazione ambientale dell'area deve essere la base delle scelte di riqualificazione produttiva, riutilizzando il sistema infrastrutturale per conversioni pulite. In tale area si deve inoltre procedere alla modifica dei cicli produttivi esistenti rientrati all'interno delle Direttive Seveso, introducendo le migliori tecnologie possibili, per diminuire il rischio per le popolazioni e per i lavoratori, come previsto anche dalle recenti Direttive Comunitarie.

2.1.3 *Pianificazione di Livello Locale*

2.1.3.1 *Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia per Porto Marghera*

La Variante al PRG per Porto Marghera è stata approvata con *delibera di GR n. 350 del 9 febbraio 1999* e disciplina, in attuazione di quanto istituito dal PALAV e previsto dal progetto preliminare del PTP, l'uso e la trasformazione urbanistica ed edilizia, nonché la dotazione di servizi e l'urbanizzazione della parte del territorio comunale individuata dal presente piano come zona industriale di interesse regionale e come aree di possibile trasformazione industriale, nonché delle ulteriori aree risultate connesse e complementari rispetto al sistema territoriale di Porto Marghera.

In *Figura 2.1.3.1a* si riporta la tavola di azionamento della variante vigente.

Dall'analisi della *Figura* si evidenzia la presenza di diverse tipologie di areali presenti in un raggio di 0,5 km. Il sedime di Centrale e gran parte del territorio insiste su zone denominate "*D 1.1a - Zona Industriale Portuale di Completamento*". Per tale area si riscontrano differenti possibili destinazioni d'uso. Tra le principali si ricorda quella produttiva, che può essere suddivisa in:


- Industriale ed industriale portuale;
- Industriale di produzione e di distribuzione di energia;
- Industriale per interscambio modale e per movimentazione delle merci con trattamento e/o manipolazione delle merci stesse e, quindi, con esclusione dell'insediamento di attività limitate al mero deposito, tra diverse fasi di trasporto, di merci già pronte per la commercializzazione;
- Artigianale produttivo.

La destinazione terziaria, con riferimento specifico alla zona industriale portuale di completamento, può essere suddivisa in:

- Commerciale (attività di vendita all'ingrosso ed al minuto nonché di somministrazione di alimenti e bevande);
- Direzionale (attività di produzione di servizi; attività bancarie, finanziarie ed assicurative; attività professionali);
- Ricettiva annessa alle attività produttive (foresteria);
- Artigianale di servizio.

Figura 2.1.3.1a

Tavola di Azionamento della Variante del PRG di Porto Marghera



La destinazione di carattere residenziale comprende esclusivamente quella di servizio, caratterizzata da un alloggio integrato, fisicamente e funzionalmente, in un complesso edilizio unitario e costituente pertinenza dello stesso.

Considerando i servizi pubblici e/o privati si precisa che, con riferimento alla zona *D 1.1a*, le destinazioni principali sono:

- Impianti tecnologici (idrici, di depurazioni, di sollevamento, di distribuzione dell'energia, di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici o privati);
- Impianti per la protezione civile (servizi di pubblica sicurezza; caserme dei Vigili del Fuoco);
- Impianti ferroviari;
- Parcheggi pubblici;
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La categoria *D 1.1a* non include le industrie insalubri di prima classe e tutte le attività basate sulla produzione, lavorazione e stoccaggio di sostanze cancerogene.

In ogni caso non sono compresi in tale esclusione gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti utili all'ammodernamento e al miglioramento tecnologico delle produzioni esistenti nell'ambito di Porto Marghera, né le trasformazioni ed adeguamenti funzionali e tecnologici di questi ultimi, a condizione che rispettino le prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti stessi.

Un piccolo areale ricade nella zona definita "F12 – Porto commerciale esistente". Per tale tipologia, l'utilizzazione delle aree per servizi alle attività produttive (parcheggi, verde ed attrezzature ad uso collettivo) è disciplinata da specifici progetti approvati dai competenti organi comunali. Sulle aree per servizi alle attività produttive, nonché sulle aree a verde di arredo stradale, poste lungo la nuova viabilità, prevista in sostituzione dell'attuale via dell'Elettricità, sono altresì ammessi i distributori di carburante e relative attrezzature accessorie.


L'utilizzazione delle aree interessate dall'attraversamento di reti di distribuzione di energia elettrica è subordinata alla predisposizione di uno studio/progetto di settore che prenda in considerazione la situazione di degrado causata dalla presenza di linee elettriche per verificare la possibilità di mitigare l'attuale impatto ambientale.

Considerando l'area di studio, si identifica una zona definita "Vu – Verde Urbano", per la quale valgono le prescrizioni relative all'area F12. Tale tipologia si riscontra in prossimità dell'Isola delle Tresse.

2.1.3.2 *Piano Regolatore Portuale di Venezia – Sezione di Porto Marghera*

Il Comitato Portuale ha adottato, con delibera n. 1/2000 della seduta del 17 febbraio 2000, il PRP per la sezione di Porto Marghera, al fine di conseguire una più aderente rispondenza a quanto previsto dalla Variante al PRG per Porto Marghera, approvata con DGR n. 350 del 9 febbraio 1999.

Figura 2.1.3.2 a PRP Porto di Venezia – Sezione di Porto Marghera: Zonizzazione



Dall'analisi della *Figura 2.1.3.2a*, riportante uno stralcio della zonizzazione del porto, si evidenzia che per le aree di riqualificazione ambientale, si ricorre alle prescrizioni indicate nella Variante al PRG di Porto Marghera.

2.1.3.3 *Strumenti di Programmazione Negoziata*

Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera

L'Accordo è stato stipulato da Ministeri, Regione, Enti Locali, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle più importanti aziende che operano nell'area.

I due obiettivi principali dell'Accordo per la chimica sono:

- risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica o messa in sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e in Laguna e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante;
- indurre investimenti industriali adeguati, con l'obiettivo di dotare gli impianti esistenti delle migliori tecnologie ambientali e renderli concorrenziali sul piano europeo, garantendone l'economicità nel tempo e assicurando il mantenimento, il rilancio e la qualificazione dell'occupazione.


Per integrare le azioni previste dall'Accordo con la specifica normativa successivamente intervenuta in materia di bonifiche dei siti inquinati, è stato stipulato in data 15 dicembre 2000 un Atto Integrativo dell'Accordo, poi approvato con DPCM del 15 novembre 2001.

2.1.4 *Vincoli Ambientali e Territoriali Attualmente Vigenti*

Fermo restando quanto precedente analizzato, ed in ragione dello stato di attuazione degli strumenti pianificatori vigenti, il territorio dell'area di studio è interessato da diversi vincoli, esplicitati in *Figura 2.1.4a*. Tali informazioni sono derivate dal database SITA (Sistema Informativo Territoriale Ambientale) della provincia di Venezia, aggiornato a luglio 2005.

Figura 2.1.4a

Provincia di Venezia, Vincoli Ambientali (Fonte: SITA)



La Figura indica che l'area industriale ricade nella Classe "A - aree densamente popolate" e raggruppa le zone, definite dal PRG, come "D 1.1a" e "F12".

Nella zona antistante l'area di Centrale si ritrova una fascia definita come "D1 – ambiti naturali a livello regionale", zona ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

Per tale ambito la regione, nel redigere i Piani di Area e/o i Piani di Settore, le province e i comuni nel predisporre i piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopraccitati ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, orientano le proprie azioni verso obiettivi di salvaguardia, tutela e ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. Il PTP deve in particolare:

- Operare il censimento delle zone umide di origine antropica, nonché individuare la fascia di territorio interessata da fenomeni di risorgiva e prescrivere le diverse modalità d'uso individuando quelle ritenute idonee per la costituzione di oasi per la protezione della flora e della fauna e a quelle idonee per attività sportive o per usi ricreativi;
- Recepire i corsi d'acqua, recependo anche quelli d'interesse storico, nonché ambientale e paesaggistico meritevoli di tutela.

L'isola delle Tresse ricade nella classe "D3 – Zone umide", costituite da particolari ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici. I Piani Regionali d'Area e/o di Settore, i Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e i Piani di competenza degli Enti Locali, perseguono, per tali zone, i seguenti obiettivi di salvaguardia:

- Conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
- Salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
- Gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
- Creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

In dette zone è fatto divieto di provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente e alla attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività ed utilizzazioni compatibili. Sono consentite esclusivamente le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici, nonché la creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica culturale. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione civile e somma urgenza, sono consentiti gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti organi dello Stato, che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l'adozione di tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale. Sono consentite le attività tradizionali di acquicoltura.

In prossimità dell'isola delle Tresse è presente una zona classificata come "E1 – ambiti ex legge 1497/39, ex legge 431/85", che si estende anche a sud della Centrale. Per tale ambito vale quanto prescritto all'articolo 136 del D.lgs n. 42/04, che stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni di carattere paesaggistico.

La zona definita come "Riserva provinciale di protezione speciale" è esterna all'area di studio, e pertanto non viene considerata.

Buona parte del territorio è ricompresa nella classe "Zone condizionate per penalità". Questo è particolarmente vero per buona parte dell'isola delle Tresse, e nelle zone adiacenti al sito di Centrale. Tali zone comprendono aree a rischio idraulico con frequenza di esondazione da 1 a 10 anni, quelle a rischio per impianti vetusti, per eventi eccezionali e per deflusso ostacolato,

siti inquinati, cave abbandonate, aree a rilevante dissesto idrogeologico. Nella *Figura 2.1.4b* si riporta l'esatta ubicazioni di tali aree.

Figura 2.1.4b *Provincia di Venezia, , Zone Condizionate per Penalità (Fonte: SITA)*

